



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dip. **Basso** Giuseppe nato a Torre del Greco il 01/11/1952 matr. 6068 c.f. BSSGPP52S011259T- Ex dip. **Petrucci** Pasquale nato a Pimonte il 18/12/1951 matr. 6359 c.f. PTRPQL51T18G670J-**Senarcia** Maria, **D'Azzo** Assunta, **D'Azzo** Gaetano, **D'Azzo** Immacolata, **D'Azzo** Luca, **D'Azzo** Oronzo, **D'Azzo** Salvatore nella qualità di eredi di **D'Azzo** Ermete nato a Napoli il 07/08/1945 matr. 6148 c.f. DZZRMT45M07F839Y

Avv.to: Monetti Francesco- Via S. Brigida. 68- NAPOLI c.f. MNTFNC65E03F839A

Oggetto della spesa: trattamento di fine rapporto, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 266602 del 20/04/2016 (prat. n. 356-357-343/2015 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 2924/2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 05/04/2016.

Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda *attore* proposta dai ricorrenti in epigrafe specificati, contro l'Ente regionale, volta al riconoscimento del diritto all'emolumento del trattamento di fine rapporto per il periodo trascorso alle dipendenze della CASMEZ, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al pagamento del trattamento di fine rapporto relativo al periodo lavorativo dal 01/01/1978 al 31/10/1983 per **Basso** Giuseppe, dal 01/06/1977 al 31/10/1983 per **Petrucci** Pasquale, dal 01/07/1977 al 31/10/1983 per **Senarcia** Maria, **D'Azzo** Assunta, **D'Azzo** Gaetano, **D'Azzo** Immacolata, **D'Azzo** Luca, **D'Azzo** Oronzo, **D'Azzo** Salvatore nella qualità di



eredi di **D'Azzo Ermete**, condannando la resistente Regione Campania al pagamento della somma di € 10.341,89 in favore di **Basso Giuseppe**, €. 11.985,22 in favore di **Petrucchi Pasquale**, €.12.928,36 in favore di **Senarcia Maria**, **D'Azzo Assunta**, **D'Azzo Gaetano**, **D'Azzo Immacolata**, **D'Azzo Luca**, **D'Azzo Oronzo**, **D'Azzo Salvatore** nella qualità di eredi di **D'Azzo Ermete**;

IL Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1300,00 per ciascun ricorrente a titolo di onorari, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VC2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.298833 del 03/05/2016 ha richiesto alle U.O.D. 10 della Direzione Generale per le Risorse Umane di fornire, le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La predetta U.O.D. con nota prot .n. 486248 del 15/07/2016, che si allega alla presente, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. .2924//2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 05/04/2016

TOTALE DEBITO**€. 40.946,04****Ex dip. Basso Giuseppe matr. 6068**

Trattamento fine rapporto (dal 01/01/1978 al 31/10/1983) €. 10.341,89

Ex dip. Petrucci Pasquale matr. 6359

Trattamento fine rapporto (dal 01/07/1977 al 31/10/1983) €. 11.985,22

Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore nella qualità di eredi di ex dip.**D'Azzo Ermete matr. 6148**

Trattamento fine rapporto (dal 01/06/1977 al 31/10/1983) €. 12.928,36

Competenze per spese di giudizio Avv. **Monetti Francesco****€. 5.690,57**



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

Nota prot. n.266602 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
sentenza n. .2924//2016 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 05/04/2016

- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 486248 della U.O.D. 10

Napoli, 18/07/2016

Il responsabile della P.O.
dott Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
UOD Contenzioso del lavoro in collaborazio-
ne con l'Avvocatura regionale- Esecuzione
giudicati-Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0266602 19/04/2016 08,17

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04
20 APR. 2016

CC- 356-357-343/2015 – Avv. Speranza

Ricorsi promossi da Basso Giuseppe, Petrucci Pasquale,
Senarcia Maria +altri c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 2924/2016.

Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provve-
dimenti di competenza, copia della sentenza n. 2924/2016 del Tribunale di Na-
poli Sezione Lavoro resa nei procedimenti emarginati.

Si rappresenta altresì che, salvo diverso avviso, non si ravvisano motivi
per proporre gravame.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Gabriella Gagliardi ha pronunciato all'udienza del 5.04.2016 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 18989 del ruolo gen. dell'anno 2014, cui risultano riuniti i nn. 18990 e 18992 R.G. 2014

TRA

BASSO Giuseppe,
PETRUCCI Pasquale,
SENARCIA Maria, D'AZZO Assunta, D'AZZO Gaetano, D'AZZO Immacolata, D'AZZO Luca, D'AZZO Oronzo, D'AZZO Salvatore, nella qualità di eredi di D'AZZO Ermete
Tutti rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Francesco Monetti presso il quale elettivamente domiciliano

ricorrenti

E

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante p.t.
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti e di provvedimento autorizzativo in atti dall'Avv. Fernanda Speranza presso cui è elettivamente domiciliata

resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con separati ricorsi, successivamente riuniti, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di aver lavorato, (ovvero che il proprio *de cuius* D'AZZO Ermete aveva lavorato) alle dipendenze della Regione Campania fino alle date come specificate nei singoli ricorsi (cfr docum in atti) come addetto all'acquedotto (ex personale Casmez) e di essere stato inquadrato nell'organico della Regione con decorrenza dall'1.11.1983, per effetto della deliberazione di Giunta Regionale n. 1672 del 20.4.2001; di aver ricevuto alla cessazione del rapporto il trattamento di fine servizio maturato, con esclusione del periodo trascorso alle dipendenze della Casmez, concludeva chiedendo la condanna della Amministrazione convenuta al pagamento delle somme come specificate nei singoli ricorsi, oltre accessori fino al soddisfo, per la suddetta causale.

In particolare invocavano l'applicazione della legge n. 152/1968 e dei principi di cui alla legge 482/ 1988, in materia di ricongiunzione di tutti i servizi e i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, facendo rilevare che nella fattispecie, così come il trattamento pensionistico era stato calcolato sulla base dell'intero servizio svolto, anche il TFS avrebbe dovuto essere determinato con il medesimo criterio.

La Regione Campania, eccepita preliminarmente la nullità e l'improcedibilità del ricorso nonché la prescrizione del credito, nel merito deduceva la propria carenza di legittimazione

passiva, facendo rilevare che il rapporto previdenziale veniva ad instaurarsi tra il dipendente e l'Istituto previdenziale; che presso la Casmez il trattamento previdenziale era gestito dall'INA in virtù di una polizza collettiva, tant'è che il ricorrente all'atto del pensionamento aveva ricevuto da tale Istituto assicurativo la liquidazione dell'indennità di fine servizio maturata fino all'inquadramento nel personale regionale.

Avuto riguardo alle lettere di messa in mora versate agli atti a cura dei ricorrenti, risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione.

Nel merito, i ricorsi sono fondati secondo le considerazioni già svolte da altri giudici di questa sezione cui il giudicante presta convinta adesione (si veda in particolare sent. GL dott. Ada Bonfiglio n. 28471/2009 versta agli atti dalla parte ricorrente, alle cui motivazioni integralmente si rinvia).

Il r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, intitolato *"costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego"* istituì un "Fondo per l'indennità agli impiegati" (art. 3), il quale avrebbe corrisposto a costoro e, in caso di morte, agli "aventi diritto", l'indennità prevista per la risoluzione del rapporto d'impiego dall'art. 10 r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, dai contratti collettivi e dalle norme equiparate.

I datori di lavoro, privati e pubblici, erano obbligati (art. 1) a versare al Fondo gli "accantonamenti necessari" e poi, alla cessazione del rapporto, a pagare l'indennità, ricevendone l'importo dal Fondo.

Tuttavia i datori di lavoro erano "esclusi" (art. 4), ossia esonerati, dall'obbligo dei versamenti e con ciò, in sostanza, dall'obbligo di costituire il detto rapporto assicurativo, qualora stipulassero contratti "di assicurazione o di capitalizzazione", di natura pacificamente privatistica, e purché questi avessero come effetto la corresponsione agli impiegati o ai loro aventi diritto, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un'indennità non inferiore a quella di cui sopra. Essa veniva pagata direttamente dall'assicuratore (art. 4, lett. c).

L'art. 9, prevedeva inoltre che "In caso di risoluzione del rapporto di impiego, l'indennità sarà dal datore di lavoro pagata all'impiegato o, in caso di morte, agli aventi diritto, all'atto della cessazione del servizio.

Avvenuta la risoluzione del rapporto di impiego che importi la corresponsione dell'indennità, il fondo è obbligato a pagare al datore di lavoro che ne faccia richiesta, entro dieci giorni dalla richiesta stessa e nel limite dell'ammontare complessivo degli accantonamenti a lui intestati, la somma corrispondente a detta indennità, fermo restando l'obbligo diretto del datore di lavoro di pagare all'impiegato o agli aventi diritto l'indennità, all'atto della cessazione del servizio."

Sopravvenne la legge 29 maggio 1982 n. 297, la quale, anche riformando gli artt. 2120 e 2121 cod.civ., per quel che qui specificamente interessa, sopprime il Fondo di cui al r.d.l. cit. (art. 4, settimo comma) e destinò le sue disponibilità ai datori di lavoro "proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge" (art. 4, ottavo comma). Stabilito altresì che" Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate."

Ne consegue che le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge n. 29/1979 non possono essere utilmente invocate, in parte qua, al fine di dirimere la presente controversia, tenuto conto, ad ogni modo, che la norma in questione è rivolta agli assicurati presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che si avvalgono della facoltà di ricongiunzione del periodo assicurativo pregresso presso l'AGO.

Quanto alle disposizioni di cui alla legge 482/1988, che all'articolo 2 (Personale trasferito alle regioni) sancisce:

<1. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui all'articolo 1 trasferito alle regioni, anche successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

2. L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziché alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.>

Il testo di legge rende palese la finalità consistente nella disciplina organica del trattamento pensionistico della categoria di lavoratori in questione, cui trova applicazione l'istituto del *ricongiungimento d'ufficio* (art. 6 citato) dei periodi assicurativi, attuato con 'l'automatico' versamento dei contributi di pertinenza delle gestioni assicurative di provenienza a quelle di destinazione *ai fini del diritto e della misura di una unica pensione* (cfr art. 1 legge 29/1979).

Nulla invece risulta espressamente detto sulla disciplina dell'istituto che ne occupa – trattamento di fine servizio - come d'altro canto riconosciuto anche dal ricorrente (cfr note autorizzate).

Ed allora, posto che non vi è prova agli atti che la CASMEZ, originario datore di lavoro, rientrasse tra i datori di lavoro esonerati dall'obbligo dei versamenti e, quindi, dall'obbligo di costituire il detto rapporto assicurativo, per aver stipulato contratti "di assicurazione o di capitalizzazione", di natura privatistica, il dato normativo cui bisogna avere riguardo è unicamente il r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5 che prevedeva l'obbligo diretto del datore di lavoro di pagare all'impiegato l'indennità, all'atto della cessazione del servizio, previa richiesta degli accantonamenti al Fondo.

Nel caso di specie, atteso che alla data di soppressione del fondo il datore di lavoro del ricorrente era ancora la Cassa per il Mezzogiorno, deve ritenersi che l'indennità di anzianità accantonata alla data del trasferimento nell'organico dei ruoli regionali (per tutti i ricorrenti

il 1° novembre 1983) andasse trasferita dalla Casmez alla Regione Campania, avuto riguardo al momento di maturazione del credito (cessazione definitiva del rapporto di lavoro).

In particolare la Regione Campania con propria legge ha dettato specifiche norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Casmez (cfr artt. 2 e 3 legge regionale n. 12 del 21.4.1997 BUR 5.5.1997 n. 22), nelle quali è espressamente prevista l'iscrizione al CPDEL dalla data del trasferimento nei ruoli della regione, al fine del trattamento di quiescenza.

In conclusione, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto all'emolumento in questione per i periodi di cui ai singoli ricorsi, con conseguente condanna della Regione Campania al pagamento dei relativi importi . In ordine alla quantificazione degli stessi, appaiono condivisibili i conteggi elaborati dalle parti ricorrenti, fondati su criteri corretti e non specificamente contestati dalla convenuta.

In conclusione, la Regione Campania va condannata al pagamento, a titolo di TFS, della somma di euro 10.341,89 a vantaggio di Basso Giuseppe; della somma di euro 11.985,22 a vantaggio di Petrucci Pasquale; della somma di euro 12.928,36 a vantaggio di Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore quali eredi di D'Azzo Ermete.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche di serialità delle controversie e della avvenuta riunione delle stesse.

P.Q.M.

a) dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento del trattamento di fine rapporto relativo al periodo lavorativo dal 1.01.1978 al 31.10.1983 per Basso Giuseppe, dal 1.06.1977 al 31.10.1983 per Petrucci Pasquale, dal 1.07.1977 al 31.10.1983 per Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore quali eredi di D'Azzo Ermete;

b) condanna la Regione Campania al pagamento della somma di euro 10.341,89 in favore di Basso Giuseppe ; della somma di euro 11.985,22 in favore di Petrucci Pasquale; della somma di euro 12.928,36 in favore di Senarcia Maria, D'Azzo Assunta, D'Azzo Gaetano, D'Azzo Immacolata, D'Azzo Luca, D'Azzo Oronzo, D'Azzo Salvatore quali eredi di D'Azzo Ermete;

c) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1300,00 per ciascun ricorrente a titolo di onorari, oltre rimborso spese e oltre IVA e CPA come per legge , con attribuzione.

Napoli 5.04.2016

Il Giudice del lavoro
(dott. Gabriella Gagliardi)

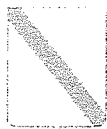
Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-

Numero 2924/2016

Ex dipp. Basso G., Petrucci P. ed eredi D'Azzo E.

Avv. Monetti francesco

Diritti e onorari			3.900,00
spese generali	15,00%	3.900,00	<u>585,00</u>
			4.485,00
CPA	4%	4.485,00	<u>179,40</u>
			4.664,40
IVA	22%	4.664,40	1.026,17
TOTALE FATTURA			5.690,57
RITENUTA	20%	4.485,00	897,00
NETTO A PAGARE			4.793,57



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Previdenza –

Adempimenti connessi ai benefici contrattuali

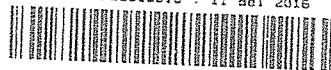
e L. 336/70 - Infortunistica

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0486248 15/07/2016 14,38
Nitt. : 551410 UOD Quiescenza-Certificazioni

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.4. Fascicolo : 11 del 2016



Al Dirigente della UOD 551404
Sede

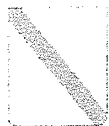
Oggetto: relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli n. 2924/2016-Basso Giuseppe, Petrucci Pasquasle, eredi D'Azzo Ermete c/Regione Campania

La condanna di cui alla sentenza in oggetto nasce a seguito della proposizione di ricorsi proposti da ex dipendenti volti ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di fine rapporto che tenesse conto dell'anzianità di servizio dagli stessi maturata presso la Casmez nel periodo antecedente all'inquadramento del personale ex Casmez nei ruoli del personale della Regione Campania avvenuto, con decorrenza 1/11/1983, con deliberazione di Giunta n. 1672 del 20/04/2001.

In primo luogo si precisa che tutti gli altri ricorsi finora presentati sulla problematica de qua non hanno visto soccombere l'amministrazione resistente in quanto la ricostruzione fattuale fornita e le argomentazioni giuridiche hanno sempre condotto al rigetto dei ricorsi presentati.

Al personale ex Casmez era stato attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi nazionali di lavoro recepiti con L.R. 27/84 e con le successive leggi regionali e C.C.N.L.; era stata altresì disposta l'estensione del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza previsto per i dipendenti della Giunta Regionale nonché l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1 della L.R. 15/81 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della questione di cui qui si discorre, è fondamentale tener presente che il rapporto previdenziale è autonomo rispetto al rapporto di lavoro, e si instaura non tra il dipendente e l'Ente datore di lavoro, ma tra il dipendente e l'Istituto previdenziale (Cfr. Cass 22 novembre 1984 n. 6029, cui adde. tra le innumerevoli decisioni applicative dell'autonomia del rapporto previdenziale: Cass. 5 luglio 2002 n. 9774; Cass. 22 marzo 2001 n. 4141; Cass. 18 febbraio 1986 n. 970). Di conseguenza, l'operato riconoscimento avvenuto con la delibera n. 1672/2001 della conservazione della complessiva anzianità maturata presso l'ex Casmez ha valore ai fini degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro instauratosi con il personale inquadrato con decorrenza 1/11/1983, ma non può ritenersi estensibile agli aspetti previdenziali del rapporto de quo i cui presupposti e le cui condizioni di operatività sono del tutto diverse. Infatti, nella legge n. 186 del 02/05/1976 che ha disciplinato l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, l'art. 6 prevede esclusivamente che il personale trasferito alle Regioni



Giunta Regionale della Campania

Dipartimento Delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Previdenza –

Adempimenti connessi ai benefici contrattuali

e L.. 336/70 - Infortunistica

conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti contrattuali e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata; la norma prevede altresì che al personale si applicano le normative transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo inquadramento del personale statale trasferito alle Regioni. La norma nulla dispone in ordine al regime previdenziale ragion per cui l'operato della Giunta Regionale di cui alla delibera n. 1672 2001 è conforme al dettato normativo.

In ogni caso, presso la ex Casmez il trattamento previdenziale era gestito dall'INA in virtù di una polizza collettiva stipulata in data 1/3/1951. La Cassa del Mezzogiorno provvedeva all'indennità di fine rapporto di lavoro nei modi previsti dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942 n. 5 convertito nella legge 2 ottobre 1942 n. 1251, ossia versando gli occorrenti accantonamenti al "Fondo per l'indennità degli impiegati" amministrato dall'INA, il quale emetteva polizze rappresentative delle partite di accantonamento. Il transito nei ruoli regionali ha dato origine alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, alle dipendenze di altro ente e con iscrizione presso fondi previdenza diversi dai precedenti (Cfr sentenza TAR Calabria n. 976/1999, Consiglio di Stato 4971/2007).

Per il personale trasferito alle Regioni fu disposto il congelamento del contratto assicurativo esistente tra Casmez e INA che deteneva il trattamento di fine rapporto del personale in relazione alla polizza collettiva stipulata in data 1.3.1951. La conseguente liquidabilità venne rimandata pro quota al momento dell'effettiva quiescenza del dipendente stesso presso le Regioni di assegnazione. Al personale, pertanto, veniva assicurata la liquidazione dell'indennità di anzianità (che produceva rendimento sulla polizza INA fino al momento della sua liquidazione), l'integrazione dell'accantonamento, per il medesimo trattamento, conseguente agli aumenti economici decorrenti dal 1° gennaio 1983 e deliberato nel 1986 .

Di conseguenza l'indennità di fine servizio de qua legittimamente era stata comunicata dalla scrivente Amministrazione e calcolata dall'Inpdap a decorrere dal 1/11/1983, tant'è che i ricorrenti, all'atto del pensionamento, hanno ricevuto dal predetto istituto assicurativo la liquidazione delle indennità di servizio maturate fino al loro inquadramento nei ruoli del personale regionale.

Il Dirigente
Dr.ssa Lucia Sorrentino